

Sentenza n. 9544/2018 pubbl. il 06/11/2018

RG n. 30243/2013

Repert. n. 16340/2018 del 06/11/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**

**Seconda Sezione Civile**

Il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucciello,

nella causa n. 30243/2013 R.G., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

tra

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Mathia;

**ATTRICE**

e

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

**CONVENUTA**

Conclusioni come da verbale di udienza del 19/6/2018.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18.6.09 n. 69; pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che la [REDACTED] deduceva che, nei mesi di novembre e dicembre del 2012, e gennaio, febbraio e marzo del 2013, eseguiva, sulle proprie navi, noli



relativi al trasporto di veicoli e/o carichi affidatele dalla [REDACTED] s.n.c., per un importo complessivo di euro 82.974,21, così come risultante dalle fatture in atti.

La società convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attorea.

In corso di causa, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Deve, in via preliminare, evidenziarsi che i vizi del procedimento notificatorio dedotti dalla parte convenuta non possono assumere alcuna rilevanza, in quanto deve farsi applicazione del principio in virtù del quale la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (Cass. 1676/15; Cass. 23213/14; Cass. 4456/99).

Nel merito, la domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

Deve, in primo luogo, evidenziarsi che parte convenuta non contestava il rapporto contrattuale intercorso con la [REDACTED] le prestazioni rese dalla parte attrice, ma si limitava ad asserire di aver già provveduto al pagamento del dovuto *“in ottemperanza all'accordo transattivo di cui alla comunicazione del 3.10.2013 (...) con la sottoscrizione di cambiali, tutte effettivamente pagate”*.

Ebbene, come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).

Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit* consacrato nell'art. 2697 c.c.

Ebbene, si reputa che la parte attrice abbia fornito prova delle sue allegazioni, stante la produzione della documentazione in atti, e tenuto conto della mancata contestazione da parte della convenuta dell'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa.

Come è noto, nel nostro ordinamento vige un principio generale in materia processuale, ovvero il principio di non contestazione; quest'ultimo, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione



come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: "*L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti*" (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08). Le applicazioni giurisprudenziali del principio di non contestazione sono in via di espansione: in una recente pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. 19896/2015).

Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.

Alla luce dei principi esposti, ritenuto, quindi, provato il rapporto contrattuale per cui è causa, doveva essere il convenuto a dimostrare l'avvenuto adempimento, ovvero il pagamento mediante le cambiali, solo genericamente indicate nella comparsa di costituzione.

Il convenuto, tuttavia, non solo non produceva le cambiali e non provava, quindi, l'avvenuto pagamento, ma neppure depositava copia dell'asserito accordo transattivo di cui alla comparsa di costituzione e si limitava a chiedere una prova testimoniale che veniva ritenuta inammissibile in quanto diretta a provare circostanze da provare documentalmente.

Da ultimo, con riguardo al quantum, occorre evidenziare che la convenuta non sollevava contestazioni specifiche in relazione all'ammontare del credito.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda deve essere accolta e parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 82.974,21, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.



P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda di cui al procedimento in epigrafe indicato, così provvede:

1) condannata parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, liquidate in € 700,00 per esborsi ed € 10.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 5/11/2018

Il giudice

Dott.ssa Fabiana Ucchiello

